



**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €**

**DETERMINAZIONE N. 71 DEL 22/02/2021 B. O. 75**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente il servizio di facchinaggio consistente nel trasferimento e montaggio di 3 banconi da laboratorio e prelievo e conferimento a discarica materiale in disuso accatastato negli ambienti del Dipartimento, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa

**Codice C.I.G.:** Z6830BA7A9

**Codice C.U.P.:** non presente

**UPB:** DIMO.Dotazione

**Impegno di spesa:** n. 1.380 del 22/02/2021

IL DIRETTORE

Considerato che il Dipartimento amministra risorse proprie per il funzionamento ordinario e che, si è reso necessario procedere alla **Prestazione di facchinaggio consistente nel trasferimento e montaggio di 3 banconi da laboratorio, prelievo e conferimento a discarica di materiale da dismettere (2 banconi, 1 scaffale in ferro, 1 armadio in legno), prelievo e conferimento a discarica di materiale in disuso giacente presso, Scuola di specializzazione in Pediatria, Malattie Infettive, Dermatologia, smontaggio, prelievo e trasporto a discarica di arredi e attrezzature fuori uso e fornitura di cartoni con assistenza al confezionamento di materiale di consumo e attrezzature collocati sugli arredi da dismettere;**

- Ritenuto di avvalersi, a fronte della menzionata procedura di evidenza pubblica, di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. .. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o*

*più operatori economici.....”;*

- Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo “*per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*”;
- Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Preso atto dei preventivi del 18/02/2021 comunica la necessità di acquisire i servizi indicati, commercializzati dalla ditta **M.A.P.I.A. S.R.L.**;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene/servizio** proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di 1320,00 euro;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
  - l’oggetto del contratto riguarda un servizio di facchinaggio e movimentazione interna di arredi e apparecchiature degli ambienti del Dipartimento ;
  - la forma contrattuale si identifica con l’invio del buono d’ordine; n. **75/2021**
  - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione dell’esistenza di un contratto di appalto stipulato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a fronte di gara pubblica;
  - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
  - Visti:
    - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
    - l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
    - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
    - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

#### DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 1320,00 a favore della ditta **M.A.P.I.A. S.R.L.**;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1610,40 al cap. 102140101 – Trasporti, traslochi e facchinaggio, del budget di Dipartimento per l’e.f. 2021, UPB: DIMO.Dotazione; Impegno di spesa: n. 1.380 del 22/02/2021;
- 3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 22/02/2021

IL DIRETTORE  
Prof.ssa Maria Rosaria Carratù